



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 6 del 19 febbraio 2001

Sommario a pag. 2

I NUOVI ORIZZONTI DELLA SICUREZZA

Come annunciato, martedì 20 febbraio 2001 il SIULP terrà in Roma, presso l'Auditorium di Via Rieti un convegno-dibattito sul tema "I nuovi orizzonti della sicurezza".

Il Segretario Generale Oronzo Così terrà la propria relazione introduttiva, evidenziando le disfunzioni dell'Apparato Sicurezza, la necessità di rivedere i rapporti tra Questura e Prefettura, tra investigatori e pubblico ministero. Si soffermerà poi sui temi, di estrema attualità, della criminalità predatoria urbana e della polizia di prossimità. Interverranno il Ministro dell'Interno Enzo Bianco, il Capo della Polizia Gianni De Gennaro, Sergio D'Antoni Segretario di Democrazia Europea, Savino Pezzotta Segretario Generale della CISL, Giuseppe Gennaro Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Carlo Mosca Segretario dell'ANFACI, Umberto Fava Presidente del Cocer della Guardia di Finanza, Maurizio Scoppa Presidente del Cocer dell'Arma dei Carabinieri.

Sul tema "Legislazione ed efficacia dell'azione repressiva: bilancio di un biennio" interverrà Armando Spataro, Magistrato del Consiglio Superiore della Magistratura. I lavori saranno presieduti da Francesco La Licata, inviata de "La Stampa". Il miglior contributo del SIULP all'odierno dibattito sulla sicurezza e sui moduli innovativi della Polizia di Stato "... per andare oltre gli aspetti formali della assicurazione e del dato statistico, e creare un rapporto sostanziale tra poliziotto e cittadino, che consenta ad entrambi di lavorare, insieme, per una nuova effettiva sicurezza ...".

Sul prossimo numero di "Progetto Sicurezza" verrà pubblicata la documentazione relativa agli atti del convegno.

n. 6 del 19 febbraio 2001

Sommario

- **Il trasferimento alla Sezione di P.G. presso la Procura è da considerarsi trasferimento d'autorità: i tratti caratterizzanti il trasferimento d'autorità**
- **Lavoro straordinario: nuove disposizioni**
- **Concorso a Vice Commissario: quesito del SIULP**
- **Abbiamo ancora l'obbligo di residenza nel comune in cui ha sede l'Ufficio?**

Il trasferimento alla Sezione di P.G. presso la Procura è da considerarsi trasferimento d'autorità: i tratti caratterizzanti il trasferimento d'autorità

Alcune strutture richiedono estratto della sentenza del Consiglio di Stato che considera trasferimento d'autorità il movimento del collega alla Sezione di P.G. presso la Procura.

Riportiamo, di seguito, un estratto, specificando che il contenuto è essenziale per comprendere i tratti caratteristici del trasferimento d'autorità in genere.

"Fatto: con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l'odierno appellato, all'epoca ricorrente, chiedeva l'accertamento del suo diritto a percepire il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100 per il personale trasferito d'autorità, perché l'avvenuto trasferimento di tutti loro presso le sezioni di P.G. di diverse Procure della Repubblica doveva considerarsi, alla stregua della vigente normativa, come trasferimento d'autorità" e non "a domanda" come invece veniva qualificato dall'Amministrazione.

Con decisione n. 2454 (98 pubblicata il 31 agosto 1998 il TAR adito accoglieva il ricorso.

Avverso detta pronuncia interponeva appello l'Amministrazione dell'Interno.

Diritto:

1) l'appello principale dell'Amministrazione è infondato e va respinto.

2) l'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100 ha stabilito che "a decorrere dal 1 gennaio 1987, al personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito

di autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza della sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27".

Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che ha introdotto le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, agli articoli 7 e 8, ha previsto uno speciale procedimento per la copertura dei posti vacanti presso le neocostituite sezioni di Polizia Giudiziaria; procedimento da avviarsi, a seguito della pubblicazione delle vacanze, con apposita domanda del dipendente interessato a detta assegnazione.

Tali domande, dovevano essere indirizzate all'Amministrazione di appartenenza con l'eventuale indicazione di tre sedi di preferenza e dovevano essere inviate di ufficio al Procuratore Generale della Corte di Appello nel cui distretto era stata dichiarata la vacanza; tuttavia, dette istanze sarebbero state prese in considerazione solo se avessero raggiunto complessivamente un numero non inferiore al triplo delle vacanze.

In caso contrario, infatti, era riservato all'Amministrazione il potere di individuare i dipendenti da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione alle sezioni.

Nella fattispecie in esame l'odierno appellato aveva dichiarato nei termini previsti dalla legge di essere disposto all'assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria.

Successivamente aveva chiesto la corresponsione dell'indennità prevista dalla legge n. 100 del 1987 per i destinatari di atti di trasferimento d'autorità.

Il *thema decidendum* del presente giudizio verte, quindi, sulla definizione di trasferimento d'ufficio.

Sul punto deve precisarsi che la distinzione fra trasferimento a domanda e trasferimento d'ufficio non dipende dal fatto che nella singola fattispecie vi sia stata una manifestazione di volontà del dipendente con la quale questi ha espresso il suo assenso ad un tramutamento di sede.

Al fine di differenziare le due tipologie di trasferimenti non può, inoltre, reputarsi decisiva la semplice sussistenza di un interesse pubblico all'assegnazione del dipendente ad una diversa sede di servizio, in quanto anche il trasferimento a domanda postula una valutazione positiva dell'Amministrazione in ordine alla rispondenza del trasferimento al pubblico interesse.

Il discrimine fra trasferimento d'ufficio e trasferimento a domanda deve piuttosto cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi fra l'interesse pubblico e l'interesse personale del dipendente, per cui nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico, mentre nel secondo caso è solo riconosciuto compatibili con le esigenze amministrative.

Il trasferimento d'ufficio è, quindi, connotato dalla prevalenza dell'interesse pubblico sull'interesse del dipendente, per cui il gradimento di quest'ultimo si configura quale mero assenso alle determinazioni dell'Amministrazione.

In questa prospettiva si è qualificato come d'ufficio il trasferimento – diretto a soddisfare propriamente l'interesse pubblico – nei casi di assegnazione a funzioni superiori, o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte, senza che rilevino, al fine dell'attribuzione dell'indennità di trasferimento, le eventuali dichiarazioni di disponibilità dell'interessato (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 1997, n. 1435; 24 maggio 1995, n. 353, in tema di assegnazione agli uffici di polizia giudiziaria degli ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza; Ad. Plen., 13 maggio 1994, n. 5, in tema di conferimento ai magistrati di funzioni nuove e superiori).

Nel caso di trasferimento a domanda, invece, la corrente ripartizione dei dipendenti fra le diverse sedi di servizio è considerata adeguata dall'Amministrazione, ma quest'ultima ritiene di poter accogliere la motivata richiesta del dipendente di trasferimento ad altra sede perché anche la diversa allocazione del personale che ne risulterebbe è riconosciuta compatibile con le esigenze dell'apparato amministrativo.

Il trasferimento è, quindi, contraddistinto da una prevalente considerazione per le necessità personali e familiari del dipendente, e l'interesse pubblico assume rilievo quale limite di compatibilità al soddisfacimento di tali esigenze.

In relazione a tali premesse deve ritenersi che il trasferimento di unità di personale presso le sezioni di Polizia Giudiziaria abbia natura di trasferimento d'autorità in quanto è destinato a soddisfare prioritariamente l'interesse dell'Amministrazione, mentre la "domanda" prevista dall'art. 8 del D.Lvo n. 271 del 1989, altro non è, ai fini che qui interessano, che una dichiarazione di assenso o di disponibilità all'assegnazione alle suddette sezioni.

I trasferimenti alle sezioni di polizia giudiziaria sono, quindi, configurati dalla legge come indispensabili per realizzare un primario interesse pubblico, ed è tale dato, non l'eventuale gradimento dell'interessato, a connotarli giuridicamente ai fini della distinzione fra trasferimenti d'autorità e trasferimenti su domanda.

Inoltre, a seguito del trasferimento, il dipendente è chiamato a svolgere, presso le sezioni di polizia giudiziaria, funzioni spiccatamente diverse da quelle già espletate, ulteriore elemento questo che di regola caratterizza i trasferimenti d'ufficio.

Pertanto, ai sottufficiali ed ufficiali della Guardia di Finanza trasferiti per assegnazione ad uffici di polizia giudiziaria competono le indennità previste dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100".

<p>Lavoro straordinario: nuove disposizioni</p>	<p>Si trascrive la circolare telegrafica n. C.N.333-G/2.1.84.P.S. del 19 gennaio 2001 del Servizio TEP.</p> <p>“A decorrere primo gennaio 2001 limiti mensili lavoro straordinario in vigore mese di dicembre 2000, a favore personale Polizia di Stato dei ruoli che espletano funzioni di polizia e ruoli tecnico scientifici e professionali equiparati, cui spesa è posta a carico capitolo 2584, sono prorogati fino a prossime disposizioni.</p> <p>Si fa riserva di dare ulteriori istruzioni telegrafiche per pagamento relativo compenso dopo perfezionamento prescritto decreto interministeriale autorizzato annuale”.</p>
<p>Concorso a Vice Commissario: quesito del SIULP</p>	<p>Il Ministero risponde al SIULP. “Si fa riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale del 16 gennaio u.s., in ordine all’applicabilità dell’art. 68, comma 11 del decreto legislativo 5.10.2000, n. 334, concernente il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che estende al personale che espleta funzioni tecnico-scientifico o tecniche la partecipazione al concorso straordinario per vice commissario.</p> <p>Al riguardo la Direzione Centrale del Personale ha rappresentato che l’art. 22 del citato decreto legislativo, stabilisce espressamente che “fino all’emanazione dei regolamenti previsti dagli artt. 3 e 4 , ai concorsi straordinari di cui all’art. 7 della legge 28.3.1997, n. 85 così come modificato dall’art. 68, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.</p> <p>Pertanto, visto che a tutt’oggi i predetti regolamenti attuativi non sono ancora stati emanati, per il concorso, de quo previsto dall’art. 7 della citata legge n. 85/1997 non può essere applicata la nuova disciplina. Si aggiunge che detto decreto legislativo è stato pubblicato nella G.U. in data 20.11.2000 ed è entrato in vigore il giorno 5.12.2000, mentre il bando che indice il concorso in argomento è stato emanato in data 2.12.2000.</p> <p>Ad ogni buon fine si informa che è previsto per il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifico il bando di un concorso per l’accesso al ruolo dei direttivi”.</p>
<p>Abbiamo ancora l’obbligo di residenza nel comune in cui ha sede l’Ufficio?</p>	<p>Il Ministero risponde al SIULP. “E’ stato posto un quesito atto a conoscere se, sulla base della normativa vigente, un dipendente della Polizia di Stato possa risiedere in un comune diverso da quello in cui ha sede l’ufficio di appartenenza.</p> <p>Come noto l’art. 12 del D.P.R. n. 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), stabilisce che il dipendente deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio cui è destinato e che il capo dell’ufficio, per rilevanti ragioni, può autorizzare l’interessato a risiedere in un altro luogo.</p>

Per il personale della Polizia di Stato trova applicazione il combinato disposto dagli artt. 48 D.P.R. n.335/82 e 33 D.P.R. n. 782/85, che contengono disposizioni in tutto analoghe a quella su accennata. Si evidenzia che il Consiglio di Stato con parere del 17 aprile 1984 n. 590 ha chiarito che il dovere di residenza posto al dipendente civile dello Stato dall'art. 12 T.U. n. 3/1957 si concretizza nell'obbligo di stabilire effettiva e permanente dimora nel luogo in cui si trova l'ufficio e non anche nell'obbligo dell'iscrizione anagrafica. La citata disposizione persegue, infatti, lo scopo di garantire attraverso la stabile dimora del pubblico dipendente nel luogo in cui ha sede l'ufficio, l'effettiva e soddisfacente prestazione del servizio, che risulterebbe grandemente sminuita ove l'impiegato si sottoponesse quotidianamente ad onerosi spostamenti.

Del resto, sempre secondo l'Alto Consesso, non sussistono giustificazioni per ritenere che il termine "residenza" assuma in tale disposizione un significato diverso da quello ritenuto dall'art. 43, secondo comma, del codice civile, laddove si dice che "la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale".

Stante quanto precede, si ritiene che le medesime considerazioni possano essere estese anche in sede di interpretazione degli artt. 48 D.P.R. 335/82 e 33 D.P.R. 782/1985. Non va sottaciuto che ordinamento anagrafico prescrive l'obbligo a chiunque trasferisca la dimora abituale di iscriversi nell'anagrafe del luogo di nuova residenza, ma si tratta di disposizione operante nell'ambito diverso della regolamentazione anagrafica, e non in quello del pubblico impiego. Lo stesso Consiglio di Stato ha stabilito che la mancata domanda del trasferimento dell'abituale dimora potrà pertanto, determinare a carico del soggetto l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento anagrafico, ma mai potrà essere considerata come un venir meno al dovere di residenza stabilito dall'art. 12 T.U. sugli impiegati civili dello Stato, che deve ritenersi soddisfatto ove il dipendente abbia fissato nel luogo di lavoro la dimora abituale. E', tuttavia, il caso di sottolineare che, nell'ipotesi che il dipendente decida di mantenere o trasferire la residenza anagrafica in un comune diverso da quello in cui ha sede l'ufficio di appartenenza, venendosi a trovare in una situazione comunque di inadempienza con riguardo alla legge anagrafica, non potrà, in ogni caso, far valere quella stessa situazione nei confronti dell'Amministrazione, come presupposto per il riconoscimento di determinati benefici. In particolare, non può essere riconosciuto il trattamento di missione ovvero il congedo straordinario di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 3/1957 e successive modificazioni ed integrazioni al personale della Polizia di Stato che si trova nella condizione di dover votare in un comune diverso da quello in cui ha sede l'ufficio di appartenenza".